

ALLEGATO A)
alla delibera di
C.C. n. del

Il Segretario Comunale
d.ssa Motolese Anna Maria

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA "SANDRO PERTINI"

ART. 1 -DEFINIZIONE

La struttura dei Comuni di Soliera e di Campogalliano ha sede in Soliera, via Matteotti 185, ed è denominata "S. Pertini".

Presso la struttura sono erogati servizi residenziali e semiresidenziali

ART. 2 SERVIZIO DI CASA PROTETTA – OBIETTIVI

La Casa Protetta è una struttura assistenziale residenziale destinata prevalentemente ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica o psichica.

La Casa protetta fornisce ai propri ospiti un complesso di prestazioni fra di loro integrate così articolato nei suoi obiettivi:

- a) garantire assistenza tutelare completa per tutte le attività quotidiane.
- b) garantire confort abitativo-assistenziale;
- c) garantire assistenza sanitaria di base nell'ottica del recupero massimo possibile delle capacità degli ospiti;
- d) prevenire ulteriori perdite di autonomia;
- e) mantenere il più a lungo possibile le residue capacità fisiche e mentali all'anziano;
- f) conservare al più alto livello consentito le condizioni e le possibilità affettive e relazionali;
- g) favorire e perseguire l'eventualità del reinserimento nel proprio ambiente;
- h) mantenere ed estendere tutti i rapporti con i familiari, gli amici, i parenti e tutto il mondo esterno;
- i) favorire dentro e fuori della struttura rapporti, occasioni e momenti di incontro e socializzazione;
- j) favorire l'esercizio da parte dell'anziano dei propri diritti sociali, politici, economici e religiosi;
- k) instaurare un corretto rapporto operatore/ospite nel rispetto dei diritti di dignità e libertà personale di ambo le parti.

Per raggiungere le finalità sopra citate la Casa Protetta riconosce il valore e l'essenziale contributo del volontariato: favorisce il contatto e collabora con singoli e associazioni che prestano la loro attività nei confronti degli ospiti della Casa Protetta.

ART. 3 -SERVIZI EROGATI AGLI OSPITI

I servizi erogati dalla struttura protetta agli ospiti sono:

- a) Assistenza tutelare diurna e notturna (aiuto nell'attività quotidiana, igiene della persona, assunzione cibi);
- b) Servizio alberghiero (vitto, alloggio, biancheria da camera);
- c) Servizio di lavanderia-guardaroba;
- d) Attività di socializzazione, ricreativo culturali e del tempo libero attraverso giochi, feste, gite e piccoli lavoretti di atèlier, ecc...
- e) Assistenza sanitaria con prestazioni di assistenza medica di base, assistenza medica-specialistica, assistenza infermieristica, assistenza riabilitativa e farmaceutica;
- f) Attività di mobilizzazione e riabilitazione (fisiatrice e fisioterapica).

L'assistenza sanitaria viene erogata dall'Azienda U.S.L. di Modena - Distretto 1 di Carpi secondo i parametri e le modalità previste con atto della Giunta Regionale e definite nel Protocollo di Intesa distrettuale per l'area anziani, allegato all'Accordo di Programma dei Piani di Sociali Zona.

ART. 4 – UTENTI DELLA CASA PROTETTA

Gli ospiti sono anziani, prevalentemente ultra sessantacinquenni, non autosufficienti e/o per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambito familiare e sociale.

In particolare, gli ospiti della Casa Protetta, sono prioritariamente residenti del Comune di Soliera e Campogalliano.

Il Servizio di cui trattasi può formare oggetto di convenzioni con altri Comuni.

Sono ospiti della Casa Protetta anziani con varie caratteristiche:

- a) coloro che non sono in grado, pur in presenza di potenziali autonomie fisiche-psichiche, di gestirsi autonomamente la propria vita quotidiana;
- b) coloro che non sono più sufficientemente tutelati, con le risorse integrative attivabili a livello territoriale (assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, centro sociale, centro diurno, assegno di cura...) nel loro mantenimento a domicilio;
- c) coloro che possono prevenire, con una risposta assistenziale adeguata, un prevedibile e veloce decadimento psico-fisico e recuperare risorse e potenzialità;
- d) coloro che pur portatori di patologie fisiche e psichiche, hanno raggiunto uno stato di stabilizzazione compatibile con la residenza in un ambiente protetto assistenziale, con criteri e regole di vita comunitaria;
- e) coloro che necessitano di alta assistenza tutelare ma non di prestazioni sanitarie intensive (antalgiche, radianti, psichiatriche ecc...) che richiedono interventi medici continui e ricoveri ripetuti in ambiente ospedaliero.

In casi eccezionali, secondo le disponibilità residue di posti in struttura e comunque non a saturazione degli stessi, possono essere accolti anche anziani residenti in altri Comuni che ne facciano richiesta e che ne dimostrino la effettiva necessità sulla base dei requisiti suesposti.

Possono diventare ospiti della Casa Protetta, in carenza di specifici servizi sul territorio, adulti non anziani in stato di non autosufficienza, su proposta dei servizi territoriali, purché non comportino incompatibilità con le esigenze, i ritmi e le finalità di una collettività strutturata per persone anziane. In questi casi, i servizi che propongono l'ammissione sono tenuti ad assicurare prestazioni assistenziali specifiche, qualora il personale della Casa Protetta non sia in grado di fornirle direttamente.

ART. 5 - IL COORDINATORE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

Il Coordinatore Responsabile di Casa Protetta è responsabile del funzionamento complessivo della Casa Protetta e del perseguimento degli obiettivi indicati dalle Amministrazioni Comunali.

ART. 6 - STILE DI GESTIONE

Viene promosso a tutti i livelli il lavoro in équipe e per questo motivo:

- a) viene convocata almeno una volta al mese la riunione insieme con gli assistenti di base e gli infermieri professionali;
- b) viene convocata semestralmente la riunione di tutto il personale che lavora nella Casa Protetta;
- c) il gruppo infermieristico è coordinato da un infermiere professionale.

Nello svolgimento delle proprie mansioni gli operatori della Casa Protetta pongono particolare attenzione ai diritti dell'anziano, nel rispetto delle autonomie, delle usanze e dei desideri dello stesso, sempre che queste siano in linea con le esigenze ambientali e igienico-sanitarie del luogo, nel contemperamento dei diritti e degli interessi degli altri ospiti.

ART. 7 - PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE ALLA CASA PROTETTA

In Casa Protetta operano, oltre il Coordinatore Responsabile della Casa Protetta, varie figure professionali:

- a) il responsabile delle attività assistenziali (R.A.A.);
- b) l'animatore culturale;
- c) l'assistente di base;
- d) l'addetto alle pulizie;
- e) l'addetto al guardaroba;
- f) l'autista-commesso;
- g) il medico di diagnosi e cura della Casa Protetta;

- h) l'infermiere professionale;
- i) il fisioterapista.

Per le prestazioni alberghiere e tutelari vengono predisposti turni di lavoro che garantiscono il rapporto personale-ospite secondo standards definiti dalle normative regionali e nazionali vigenti.

Compete al medico operante nella Casa Protetta la responsabilità terapeutica di ciascun assistito che abbia scelto suddetto professionista come medico di base, comprese le richieste di visite specialistiche o ricoveri ospedalieri.

ART. 8 – RICHIESTA DI INGRESSO

La richiesta di ammissione al Servizio di Casa Protetta viene presentata all'Assistente Sociale del Comune di residenza, che svolge l'istruttoria attraverso un colloquio con l'utente o con un familiare, mirato ad individuare l'effettivo bisogno e una visita domiciliare, per una valutazione più completa e precisa, prima di compilare e raccogliere le relazioni di cui all'articolo successivo.

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE DEL BISOGNO

Il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'ammissione in Casa Protetta deve risultare da:

1. una relazione sociale che deve fornire espresse informazioni, con raccolta delle relative documentazioni e valutazioni in merito alla situazione:
 - a) anagrafica e abitativa (stato di famiglia, parenti conviventi e non, situazione alloggiati va, ecc...);
 - b) relazionale (risorse disponibili sul piano parentale, amicale, di vicinato e volontariato); ~
 - c) autonomia sociale psicofisica;
2. una relazione sanitaria redatta dal medico curante dell'anziano, su apposita scheda predisposta in collaborazione con il Servizio Salute Anziani dell'U.S.L., che deve fornire informazioni utili ad accertare lo stato di salute dell'anziano, attestando inoltre l'assenza di manifestazioni cliniche per malattie infettive o diffuse che possono avere controindicazioni con la vita comunitaria.
3. una relazione reddituale attestante la situazione economica dell'anziano e dei parenti tenuti agli alimenti (coniuge e nuclei familiari dei figli) con riguardo a tutte le entrate a qualunque titolo percepite.

ART. 10 - ATTIVAZIONE DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE GERIATRICA (U.V.G.)

Completati gli adempimenti amministrativi, l'Assistente sociale responsabile del caso convoca, di norma entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ingresso, l'U.V.G. distrettuale, quale strumento per l'approfondimento dei bisogni, la definizione del progetto personalizzato e per la formulazione della proposta di inserimento in graduatoria o di non accoglimento.

ART. 11 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'INGRESSO IN CASA PROTETTA

Le Assistenti Sociali e il personale amministrativo del Servizio Sociale provvedono a formulare una proposta di graduatoria di accesso determinata secondo specifici criteri di assegnazione di punteggi i quali, riportati in allegato come parte integrante, tengono in considerazione:

- a) il grado di non autosufficienza della persona anziana;
- b) lo stato di salute della persona anziana;
- c) l'esistenza e la consistenza di una rete sociale di appartenenza;
- d) la situazione reddituale dell'anziano e dei parenti tenuti agli alimenti (come specificato nel precedente art. 9).

ART. 12 - REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Responsabili dei Settori Servizi Sociali dei due Comuni hanno il compito di:

1. verificare l'applicazione dei criteri e delle procedure di cui agli articoli, precedenti e procedere all'eventuale completamento della pratica con informazioni di tipo reddituale e patrimoniale debitamente documentate avvalendosi degli accertamenti ritenuti necessari;
2. escludere dalla graduatoria le domande il cui punteggio complessivo, desumibili dalla compilazione delle apposite schede di rilevazione di cui sopra, risulti essere inferiore a punti 20 e/o per le quali l'Assistente sociale responsabile del caso con l'apporto dell'U.V.G. abbia formulato un progetto alternativo all'istituzionalizzazione;
3. approvare le proposte di inserimento e provvedere alla stesura della nuova graduatoria dei richiedenti e all'aggiornamento della situazione degli anziani già inseriti e prossimi all'ingresso in casa protetta. Qualora l'anziano richiedente abbia già il coniuge ospite presso la casa protetta si valuterà l'opportunità di riconoscere allo stesso 3 punti aggiuntivi per tale condizione.
4. presenta alla Commissione per la sicurezza sociale (se esistente) (commissione consultiva) nella prima seduta utile la proposta di graduatoria.

La graduatoria con i relativi aggiornamenti viene redatta di norma con cadenza trimestrale e costituisce determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, che ne trasmette copia al Sindaco e/o all'Assessore competente.

Approvata la graduatoria, al richiedente e/o a chi per esso verrà data informazione della sua posizione o dell'eventuale esito negativo della domanda.

Qualora la permanenza in graduatoria superi i 12 mesi, o in caso di cambiamento della situazione, si procederà all'aggiornamento delle condizioni e dei requisiti che diedero luogo all'inserimento nella graduatoria stessa.

ART. 13 - AMMISSIONI

Il Coordinatore Responsabile della struttura comunica il giorno stesso l'avvenuta disponibilità del posto letto in modo da permettere al Responsabile del Settore Servizi Sociali dei due Comuni l'attivazione della procedura della nuova ammissione, di norma entro 3 giorni dalla comunicazione.

L'ammissione avverrà secondo la graduatoria compatibilmente alla tipologia del posto disponibile e dovrà essere preceduta da un programma personalizzato di inserimento, in relazione alla situazione psico-fisica dell'anziano, predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

Ad eventuale parità di punteggio, l'ammissione avverrà privilegiando la domanda presentata in data antecedente.

Sottoscritta l'accettazione e firmato l'impegno di spesa (da parte dell'utente o di un familiare), i parenti e/o il neo-ospite vengono convocati dal Coordinatore Responsabile della struttura per un colloquio al quale partecipano anche la RAA, l'Assistente Sociale ed un infermiere. Inizia il periodo di prova (un mese) per permettere agli operatori e all'anziano di verificare l'esperienza dell'inserimento nella Casa Protetta ed il rapporto di interazione con gli altri. La famiglia viene coinvolta particolarmente in questa prima fase per favorire un rapporto continuativo con l'istituzione.

Nel caso in cui l'anziano sia ricoverato temporaneamente in ospedale il posto verrà mantenuto libero fino alla data del suo ingresso.

Se la sua indisponibilità, invece, si prolunga per un tempo maggiore di un mese, potrà essere inserito in Casa Protetta successivamente, occupando il primo posto che si renderà disponibile e compatibile al momento della dimissione ospedaliera.

In caso di rinuncia del posto letto disponibile la domanda sarà cancellata dalla graduatoria e l'anziano potrà, eventualmente, ripresentarla al momento in cui saranno modificate le condizioni che hanno determinato tale decisione.

L'ammissione non è considerata a priori definitiva.

L'utente può essere comunque dimesso dal Servizio di Casa Protetta anche su proposta dell'assistente sociale responsabile del caso, sentita l'U.V.G., per i seguenti motivi:

- a) sia richiesto dall'utente e/o dalla famiglia;
- b) siano venute a mancare le condizioni e i requisiti per l'accesso.

ART. 14 -AMMISSIONI TEMPORANEE

Le ammissioni al servizio di Casa Protetta possono anche preventivamente avere un carattere di temporaneità, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. reale perseguibilità di un programma di rientro al proprio domicilio per la presenza di condizioni familiari, relazionali e sociali di sostegno;
2. patologie e non autosufficienze funzionali determinate da elementi contingenti e reversibili (convalescenze, protesi tutorie, temporaneo impedimento dei familiari).
3. compatibilità con i criteri e requisiti determinati ai punti precedenti.

Le ammissioni temporanee così definite verranno gestite dai due Comuni con un'unica graduatoria e potranno realizzarsi con una programmazione condivisa nel corso dell'intero anno solare, previa organizzazione di progetti personalizzati definiti dalle rispettive Assistenti Sociali dei due Comuni e condivisi dall'U.V.G. distrettuale.

La graduatoria unica verrà stilata in base ai criteri di valutazione previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

L'approvazione della graduatoria e l'ammissione in questo servizio costituiscono atti del Responsabile del Settore Servizi Sociali, che ne trasmette copia ai Sindaci e/o agli Assessori competenti.

ART. 15 – RETTA DI RICOVERO

La retta è giornaliera e viene stabilita annualmente dall'organo competente.

La retta è determinata sulla base dei costi presunti di gestione dell'anno a cui si riferisce, avendo come riferimento i costi consuntivi.

La retta è determinata dal costo delle seguenti prestazioni, che si intendono quindi comprese nel servizio offerto:

- a) assistenza alberghiera (alloggio, vitto, lavanderia, pulizie generali, riscaldamento e utenze);
- b) assistenza tutelare (notturna e diurna).

Sono inoltre incluse nella retta le spese per le attività ricreative e culturali.

Non sono calcolate ai fini delle rette le spese per l'assistenza medica, infermieristica, farmaceutica e riabilitativa che, pur erogate in Casa Protetta, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Sono a carico dell'ospite le spese personali e dei farmaci fuori prontuario.

La retta viene modificata in rapporto all'entità dell'intervento finanziario del S.S.N. relativamente agli oneri assistenziali a rilievo sanitario.

ART. 16 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'OSPITE E DEI SUOI FAMILIARI

Gli ospiti della casa Protetta hanno l'obbligo di assumersi le spese relative alle rette di mantenimento.

La determinazione del contributo a carico dell'ospite, fino all'eventuale concorrenza massima dell'intero importo della retta, viene fatta con riferimento a tutte le entrate finanziarie e patrimoniali di qualsiasi genere e tipo e a qualsiasi titolo percepite, con la sola detrazione di una quota pari al 25% del trattamento di pensione minima INPS, che rimarrà allo stesso per le sue piccole spese.

Tale determinazione è inoltre fatta sulla base delle risultanze accertate al momento dell'ingresso ed è considerata a titolo di acconto, salvo conguaglio qualora diverse condizioni economiche e patrimoniali venissero successivamente accertate.

L'Amministrazione si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero all'ospite durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza della retta annuale in vigore a far tempo dal momento dell'ingresso.

Qualora non vi siano eredi, in caso di decesso dell'ospite, se questo ha proprietà o beni si eserciterà la rivalsa su detti beni sino a concorrenza delle somme dovute.

La quota di retta che resta scoperta dopo la predetta procedura sarà posta a carico delle persone/parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e ss. del Codice Civile.

L'impegno al pagamento dei contributi posti a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell'ingresso in Casa Protetta almeno da uno di essi, il quale si impegna in solido.

Agli obbligati vengono illustrate tutte le modalità di pagamento e le normative in vigore.

Nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell' art. 433 e ss. del Codice Civile, saranno inoltre applicate tutte le azioni di rivalsa previste per legge.

L'entità dei contributi è calcolata in base ai redditi percepiti dai familiari obbligati, con percentuali riportate in una tabella che forma parte integrante dell'atto deliberativo che determina le rette.

In presenza di situazioni particolari riferibili alle condizioni economiche dell'ospite, quali la proprietà di beni immobili, di aziende, di altri valori o beni, o la loro recente alienazione, possono essere richiesti allo stesso e/o ad altri interessati e pregiudizialmente all'ammissione, contributi superiori determinati al di fuori dei criteri di cui sopra.

Le variazioni annuali di pensione, ovvero ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ammesso, determinano l'aggiornamento automatico dei contributi a carico dell'ospite.

Analogamente, le variazioni delle rette determinano, automaticamente, l'aggiornamento del contributo a carico degli ospiti ammessi a "retta intera", nonché l'aggiornamento dei contributi posti a carico dei familiari, qualora questi abbiano sottoscritto l'impegnativa al pagamento dell'intera retta.

La revisione delle condizioni economiche dei familiari fini della rideterminazione del contributo, può avvenire:

- a) d'ufficio,
- b) dietro richiesta dell'interessato.

Le rette e i contributi vengono ridotti dal 50% a partire dal primo giorno intero di assenza (dalle ore 10.00) dovuta a ricoveri sanitari o soggiorni presso familiari o altre sedi.

Le assenze non motivate da ragioni sanitarie e di durata superiore a n. 1 mese consecutivo determinano la decadenza del diritto alla conservazione del posto.

ART. 17 –TRASPORTO

L'ospite della Casa Protetta può partecipare alle gite organizzate dall'animatore.

E' assicurato inoltre un servizio di trasporto, degli ospiti della struttura e rispettivi accompagnatori presso presidi sanitari e poliambulatori, gestito dall'Appaltatore del Servizio.

ART. 18 –SERVIZIO DI CENTRO DIURNO - OBIETTIVI

Il Centro Diurno Assistenziale è un servizio diurno socio-assistenziale a carattere semiresidenziale, fornito dai Comuni di Soliera e Campogalliano presso la Casa Protetta dei Comuni stessi, rivolto prioritariamente a tutti i cittadini residenti nei due Comuni.

Il Servizio suddetto può essere erogato a favore di altri cittadini, previo rapporto convenzionale con i Comuni di residenza.

Il Servizio di Centro Diurno Assistenziale persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostegno e aiuto all'anziano:
 - 1) tutela assistenziale,
 - 2) socializzazione,
 - 3) riattivazione,
 - 4) mantenimento delle capacità residue
- b) sostegno alla famiglia in difficoltà organizzative e relazionali.

Lo scopo sostanziale di questo Servizio è quello di mantenere l'utente nel proprio ambiente di vita, o di reinserirlo in esso.

ART. 19 –UTENTI DEL CENTRO DIURNO

Possono usufruire del Servizio di Centro diurno un numero max. di n. 20 anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.

ART. 20 –PRESTAZIONI

Gli utenti del Servizio di Centro diurno usufruiscono dal lunedì al venerdì (sabato solo su richiesta), delle seguenti prestazioni:

- a) assistenza alberghiera;
- b) assistenza tutelare;
- c) assistenza infermieristica;
- d) somministrazione pasti;
- e) attività ricreativo – culturali;
- f) attività occupazionali;
- g) attività di mobilitazione.

Inoltre possono usufruire solo su richiesta di:

- 1a) trasporto;
- 2a) colazione e cena;
- 3a) gite.

Il mantenimento delle potenzialità dell'anziano (comunicazione verbale, socializzazione, deambulazione, manualità, ecc...) avviene sulla base di progetti stilati dall'Assistente sociale referente, e condivisi in sede di Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), la quale effettua verifiche periodiche con il Coordinatore Responsabile ed il personale della Casa Protetta stessa.

L'ospite continua a fruire dell'assistenza sanitaria del medico di fiducia prevista per tutti i cittadini: il medico ha diritto di visitare il paziente presso la Casa Protetta stessa.

ART. 21- IL COORDINATORE RESPONSABILE

Il Coordinatore Responsabile della Casa Protetta come individuato dal precedente art. 5, è responsabile del funzionamento complessivo del Centro Diurno Assistenziale e del perseguimento degli obiettivi indicati dalle Amministrazioni Comunali.

ART. 22 - PRINCIPALI FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE AL CENTRO DIURNO

Il personale che accudisce l'anziano fa parte delle seguenti categorie:

- a) personale sanitario (infermieri professionali)
- b) personale socio-assistenziale (assistenti di base, animatore, Responsabile delle Attività Assistenziali –RAA-)
- c) esperti in mobilitazioni (fisioterapisti, massofisioterapisti, ecc.)

ART. 23 – ACCESSO AL CENTRO DIURNO

La richiesta di ammissione al Servizio di Centro Diurno Assistenziale viene presentata all'Assistente Sociale, che svolge le seguenti mansioni:

- a) compila la scheda valutativa con apposito punteggio;
- b) richiede al probabile utente e/o parente la documentazione relativa alla situazione sanitaria e reddituale;
- c) propone un progetto d'intervento,
- d) relaziona sul caso alla prima convocazione delle commissioni competenti dei due Comuni.

Qualora le domande di accesso superino le possibilità di erogazione del Servizio di Centro Diurno Assistenziale, viene definita una graduatoria anche in base alle seguenti variabili:

- 1) grado di autonomia dell'anziano;
- 2) esigenze di sostegno alla famiglia;
- 3) necessità di socializzazione;
- 4) possibilità di socializzazione;
- 5) esigenze di prevenzione;
- 6) condizioni economiche disagiate.

L'accesso al Servizio non costituisce un diritto di prelazione per l'ammissione in Casa Protetta, che deve essere presentata all'Assistente sociale con apposita documentazione. Sottoscritto l'impegno al pagamento della retta (da parte dell'utente o di un familiare), il parente e/o il neo-ospite vengono convocati dal Coordinatore Responsabile della Casa Protetta per un colloquio al quale partecipano anche la RAA, l'animatore ed un infermiere. Indi ha inizio il periodo di prova (un mese) per permettere agli operatori e all'anziano di verificare l'esperienza dell'inserimento nel Centro Diurno ed il rapporto di interazione con gli altri (utenti ed operatori). La famiglia viene coinvolta particolarmente in questa prima fase per favorire un rapporto continuativo con l'istituzione.

La fruizione del Servizio di Centro Diurno Assistenziale viene sospesa qualora l'utente venga ricoverato presso presidi sanitari o comunque lasci il territorio comunale.

L'utente viene dimesso dal servizio di Centro Diurno Assistenziale per i seguenti motivi:

- a) sia richiesto dall'utente e/o dalla famiglia;
- b) siano venute a mancare le condizioni per la permanenza nel servizio.

ART. 24 – RETTA DI FREQUENZA AL CENTRO DIURNO

La retta è mensile e viene stabilita annualmente sulla base dei criteri approvati dai Consigli Comunali.

Il costo del servizio è costituito dal costo delle prestazioni.

Sono a carico dell'ospite le spese individuali.

Per quanto riguarda il contributo di pensione dell'utente, si fa riferimento al 60% della pensione percepita da cui verrà detratta la cifra fissa (garantita ad ogni anziano per le spese personali) che viene determinata annualmente dai Consigli Comunali. I familiari pagheranno l'eventuale quota residua.

Le rette e i contributi vengono ridotti del 50% per assenze-continuative superiore a cinque giorni consecutivi.

Le assenze non motivate da ragioni (opportunamente documentate) di durata superiore a n. 1 mese determinano la decadenza del diritto alla conservazione del posto.

Gli utenti vengono dimessi dal Servizio qualora si verifichi una mora di pagamento per n. 3 mesi.

ART. 25 – TRASPORTO

E' erogato un servizio di trasporto giornaliero, effettuato su richiesta degli interessati. Tale servizio, svolto con mezzi appropriati, adibiti al trasporto dei disabili, consente il collegamento tra la residenza e il servizio.

ART. 26 – RESPONSABILITÀ

Le amministrazioni comunali titolari del servizio sono esenti da qualsiasi responsabilità per danno a sé medesimi, a persone, animali o cose causato da utenti che volontariamente eludono la sorveglianza degli operatori.

Sono altresì esenti da ogni responsabilità per smarrimento di denaro, preziosi e/o documenti non consegnati alla direzione della struttura.

ART. 27 - ASSEMBLEA GENERALE

Gli ospiti della Casa Protetta e del Centro Diurno Assistenziale ed i relativi parenti sono convocati almeno n. 2 volte all'anno per l'Assemblea Generale (ordinaria) che è una riunione presieduta dai Responsabili del Settore Servizi Sociali dei due Comuni con la presenza dei rispettivi Assessori ai Servizi Sociali e del Coordinatore Responsabile della struttura.

All'Assemblea Generale possono partecipare tutti gli operatori del Settore Servizi Sociali del Comune di Soliera e del Comune di Campogalliano ed eventuali Comuni convenzionati, inoltre possono prendervi parte, per la trattazione di problemi specifici, anche i membri dell'Amministrazione degli enti di cui sopra.

L'Assemblea Generale può eleggere un Comitato ristretto in rappresentanza degli ospiti e dei parenti per rapportarsi con le amministrazioni comunali titolari del servizio.

ART. 28 - DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative ed i regolamenti emanati dagli organi competenti.